

**Numero Cas**

79-00-5

**Numero Indice**

**Numero CE**

201-166-9

**Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela**

1,1,2-tricloroetano

**Tipo pericolo**

**Specifiche**

**Normativa di riferimento**

Reg (CE) 1907/2006

**Normativa specifica**

Reg (CE) 552/2009

**Restrizione e/o autorizzazione**

Restrizione 34 - Allegato XVII

**Decisioni autorizzazione**

**Testo del divieto e/o restrizione**

Restrizione 34 - Allegato XVII

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.

1. L'immissione sul mercato, o l'uso, non sono ammessi:

— come sostanze,

— come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso, qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffusive quali la pulizia di superfici o tessuti.

2. Senza pregiudizio per l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori

devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali".

A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:

- a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE;
- b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.

---

## Note